

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Dario Casa.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 14.01.2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto e Diritto

Con reclamo in data 13.11.2009, la ricorrente, in relazione ad un mutuo fondiario stipulato con l'intermediario il 16.7.2009, ha contestato, tramite il proprio legale, che nell'estratto conto al 30.9.2009 le sono stati addebitati euro 528,00 a titolo di corrispettivo sull'accordato.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, ha proposto ricorso chiedendo la restituzione della suddetta somma sulla base dei seguenti motivi:

- la valuta del finanziamento è del 16.7.2009, data in cui ha avuto inizio il pagamento degli interessi;
- quando sono stati emessi gli assegni le somme erano disponibili sul conto corrente e quindi non erano dovuti ulteriori interessi;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il notaio ha registrato il citato contratto il 21.7.2009, sicché l'intermediario ha erogato il finanziamento in ritardo (il 21.9.2009) per motivi suoi interni;
- tutte le operazioni sono state effettuate dal 16.7.2009 in poi, mentre il predetto corrispettivo è stato calcolato dal 30.6.2009.

L'intermediario ha reso noto, nelle proprie controdeduzioni, di aver autorizzato, con lettera in data 24.8.2010, la competente filiale a liquidare alla cliente euro 548,00, comprensivi dell'importo di euro 20,00 per la presentazione del ricorso.

La ricorrente, con lettera in data 15.10.2010, ha comunicato la rinuncia al ricorso a seguito della restituzione della predetta somma di euro 548,00, avvenuta il 31.8.2010.

Il Collegio ritiene, pertanto, che la sopravvenuta definizione della controversia appare idonea a eliminare ogni contrasto sulla pretesa dedotta con il ricorso e che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE